COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XLVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 519

Sull'ordine dei lavori:

COMPAGNONI 519
TRUZZI 520
PRESIDENTE 520, 521
GRIFONE 520, 521
MAGNO MICHELE 520

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

BONOMI ed altri: Norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso delle piante di alto fusto nell'affitto di fondi rustici. (2465) 521

PRESIDENTE 521, 523, 524, 525, 526
TRUZZI, *Relatore* 522, 524, 525
GOMEZ D'AYALA 522, 523, 524, 525
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 523, 524, 525
DANIELE 523, 524
BIGNARDI 523, 524, 525, 526
MARENGHI 523
PREARO 523
PUCCI ANSELMO 526

Votazione segreta:

PRESIDENTE 527

La seduta comincia alle 10.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato De Leonardis è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Zanibelli.

Sull'ordine dei lavori.

COMPAGNONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono costretto ancora una volta a chiedere la parola sull'ordine dei lavori della nostra Commissione, in quanto noi abbiamo l'impressione che il sistema instaurato dalla Presidenza della stessa sia tale da impedire, addirittura, per alcuni aspetti, il libero esercizio del mandato parlamentare, e questo soprattutto, com'è prevedibile, a danno dell'opposizione.

Abbiamo già più d'una volta dovuto denunciare questo sistema, che consiste nell'accantonare alcune proposte di legge sulle quali evidentemente il Governo o non ha interesse o non ha intenzione di prendere una posine; ed oggi siamo arrivati al limite assurdo rappresentato da alcune proposte di legge presentate solo recentissimamente e che tuttavia sono state già discusse e approvate, solo perché su di esse la maggioranza e il Governo avevano interesse di discutere, mentre su altre proposte di legge presentate all'inizio della legislatura (e la loro discussione è stata da noi ripetutamente sollecitata) non siamo ancora riusciti a conoscere il pensiero della Commissione e del Governo; e sono proposte che noi, secondo il nostro punto di vista, riteniamo importanti. Vi è fra queste addi-

rittura una proposta riguardante gli usi civici, che reca il numero 4 !

Interviene poi questo stranissimo sistema dei Comitati ristretti, con il quale si aggira elegantemente e diplomaticamente l'ostacolo: i Comitati ristretti vengono costituiti formalmente, per esaminare o approfondire la materia, ma poi non si riuniscono e così passano i mesi e gli anni e delle proposte di legge addirittura non si parla più, come è accaduto per quelle già citate che riguardano gli usi civici e per quelle che si riferiscono alle colonie miglioratarie, le affrancazioni delle terre e così via.

Proprio a proposito delle colonie miglioratarie, ed a conferma di quanto ho detto, posso ricordare che fu costituito in data 7 luglio 1960 un Comitato ristretto composto da undici onorevoli colleghi, e che, come generalmente avviene, questo Comitato non è mai stato convocato. Potremmo forse capire tutto ciò (non giustificarlo, certo), se si trattasse di proposte di legge che sono ispirate da un solo settore della Camera: invece abbiamo, per quanto riguarda ancora le colonie miglioratarie, ben quattro provvedimenti legislativi presentati da colleghi di parte democristiana, di parte comunista e di parte socialista, dal che si dovrebbe dedurre che, essendosi impegnate diverse parti politiche, queste proposte rispondono a un'esigenza effettiva di alcune categorie di contadini. Invece, tutto si è arenato.

Ormai siamo arrivati ad una situazione tale per cui non sappiamo veramente più come andare avanti, come ottenere che le nostre richieste siano prese in considerazione. Abbiamo addirittura l'impressione che l'onorevole Presidente si prenda gioco generalmente di noi, perché ogni qual volta l'abbiamo sollecitato a mettere all'ordine del giorno questi provvedimenti, ci ha sempre risposto che lo avrebbe fatto, giacché li considera effettivamente provvedimenti importanti (e nessuno potrebbe dimostrare il contrario): però, in concreto siamo ormai a tre anni dall'inizio della legislatura e non vediamo davanti a noi prospettive reali di discussione. Bisogna convenire che si tratta di un modo quanto meno strano di procedere. Cosa ci resta da fare? Rassegnare le dimissioni da membri di questa Commissione? Protestare presso il Presidente della Camera? Vogliamo sapere quali sono i mezzi e le vie per ottenere che certe proposte vengano prese in considerazione.

TRUZZI. Prendo la parola per esprimere la mia meraviglia su quanto ha ora affermato l'onorevole collega Compagnoni. Ritengo, e credo che la mia sia un'opinione generale, che se vi è una persona alla quale non si può fare un appunto circa la sensibilità verso tutti i colleghi, questa persona è il nostro Presidente, che ha dimostrato in tutti questi anni il più gran riguardo verso tutti noi: non credo che questo si possa onestamente contestare. Nelle stesse discussioni che noi facciamo in Commissione, basta spesso che, anche su argomenti pacifici, anche su argomenti sui quali la maggioranza è d'accordo, vengano da voi sollevate delle questioni, perché il nostro Presidente non vada avanti per tener conto proprio di ciò, e per un riguardo costante nei confronti dei colleghi della minoranza.

Ritengo perciò che quanto ha detto l'onorevole collega Compagnoni sia ingiusto e non risponda affatto alla realtà dell'andamento dei lavori di questa Commissione. Nel corso dei quali si è sempre seguito, mi sembra, un criterio d'urgenza, di attualità, e non è vero che siano andate avanti soltanto le proposte di legge presentate dalla nostra parte, perché molte delle proposte di legge da noi presentate sono state accantonate. Ma questo perché? Per lasciare la strada aperta a provvedimenti più urgenti.

PRESIDENTE. Ho già affermato altre volte che, al momendo di elaborare l'ordine del giorno, sento sempre anche il parere dei colleghi dell'opposizione; dirò anzi che ci sono molti onorevoli colleghi di parte mia che si lamentano della mia eccessiva larghezza verso l'opposizione.

GRIFONE. Sono tre anni che abbiamo avute assegnate le proposte di legge sulle colonie miglioratarie, caratterizzate da una indubbia urgenza. Non vedo invece quale urgenza possa rivestire la legge sull'olio, che vedo iscritta nell'ordine del giorno di oggi.

PRESIDENTE. La sua urgenza è determinata dal fatto che bisognerebbe intervenire tempestivamente per affrontare alcune situazioni delicate. Ad ogni modo, se voi non siete d'accordo, non sarò io certo ad imporne la discussione.

MAGNO MICHELE. C'è la questione dei comitati ristretti attraverso i quali si elude generalmente l'impegno preso di discutere i provvedimenti.

PRESIDENTE. Onorevole Magno, io personalmente non sono affatto favorevole ai comitati ristretti. In quanto alle proposte di legge sugli usi civili, noi le avevamo dapprima in competenza primaria con il parere della Commissione Giustizia; successivamente, la Presidenza della Camera le ha assegnate alle Commissioni congiunte, Giustizia ed Agri-

coltura e voi sapete quante difficoltà ciò presenti Ad ogni modo, mi farò parte diligente presso il Presidente della Commissione Giustizia per concordare l'introduzione di questo argomento all'ordine del giorno in una delle prossime sedute.

Quanto alle colonìe miglioratarie, effettivamente si tratta di un problema importante e urgente. Ho ritenuto però che fossero più urgenti, data anche l'ampiezza geografica delle zone a cui si riferiscono, le proposte di legge nell'equo canone, ed è per questo che ho cercato di mandarle avanti. Comunque, se lo volete, aggiungerò nella prossima seduta all'ordine del giorno anche le proposte di legge sulle colonìe miglioratarie.

GRIFONE. Nel caso, onorevole Presidente, occorre fare più sedute di Commissione.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei; dovremo farne almeno tre per settimana.

GRIFONE. Quando terminammo l'esame del « Piano Verde », si fu tutti d'accordo nel senso di accelerare l'esame dei provvedimenti sull'equo canone.

PRESIDENTE. Devo ricordarvi che sulla materia dell'equo canone la Commissione Giustizia ha sollevato diverse difficoltà. Ha chiesto dapprima la competenza primaria col parere della nostra Commissione, che naturalmente ha respinto questa richiesta; ha chiesto quindi la competenza congiunta, ma la nostra Commissione ha respinto anche questa proposta; successivamente noi abbiamo richiesto l'assegnazione in sede legislativa, che il Presidente della Camera non ci ha accordato. Comunque, le proposte di legge figurano all'ordine del giorno.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Norme in materia di ripartizione dello incremento legnoso delle piante di alto fusto nell'affitto di fondi rustici (2465).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno della seduta odierna reca il seguito della discussione della proposta di legge Bonomi ed altri: « Norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso delle piante di alto fusto nell'affitto di fondi rustici » (2465). Nelle sedute precedenti, la Commissione ha esaurito la discussione generale, ha ascoltato le repliche del Relatore e del Rappresentante del Governo, ed ha iniziato l'esame degli articoli.

Do nuovamente lettura dell'articolo 1:

« Nei contratti di affitto di fondi rustici, l'affittuario, salvo norme, clausole o consuetudini più favorevoli, partecipa all'incremento legnoso degli alberi d'alto fusto insistenti sul fondo, nella misura del 55 per cento.

A tal fine, all'inizio del contratto o all'entrata in vigore della presente legge, e poi alla cessazione del rapporto d'affitto, sarà redatto uno stato di consistenza legnosa degli impianti arborei di cui al comma precedente ».

Do lettura, innanzitutto, della stesura definitiva che l'onorevole Truzzi ha dato al suo emendamento presentato e letto nell'ultima seduta:

« *Sostituire il primo comma con il seguente:*

« A partire dall'annata agraria immediatamente successiva alla pubblicazione della presente legge, l'affittuario dei fondi rustici, salvo norme, clausole o consuetudini a lui più favorevoli, ha diritto a una quota pari al 55 per cento del valore dell'incremento delle colture legnose, destinate a utilizzazione industriale, di piante di alto fusto, a rapido sviluppo esistenti sul fondo, escluse le piante di frutto. Il suddetto valore viene liquidato alla cessazione del contratto o al momento dell'utilizzazione delle piante, quando a questa si proceda durante il corso dell'affitto ».

Do nuovamente lettura degli altri emendamenti presentati:

« *Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Nei contratti di affitto dei fondi rustici, l'affittuario, salvo norme, clausole o consuetudini più favorevoli, partecipa all'incremento degli alberi a rapido sviluppo insistenti sul fondo e coltivati per la produzione del legno, nella misura del 40 per cento del prodotto vendibile ».

DANIELE.

« *Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Nei contratti di affitto, di mezzadria e di colonìa, l'affittuario, il mezzadro e il colono, salvo norme, clausole o consuetudini più favorevoli, partecipano all'incremento legnoso degli alberi di alto fusto insistenti sul

fondo, nella misura del 60 per cento, anche quando la locazione è limitata soltanto al suolo ».

PUCCI ANSELMO, VALORI, BARDINI, CACCIATORE, FOGLIAZZA, MAGNO MICHELE.

« *Al primo comma sostituire le parole*: degli alberi d'alto fusto, *con le altre*: dei pioppi e delle altre essenze a rapido accrescimento; *e le parole*: nella misura del 55 per cento, *con le altre*: nella misura del 40 per cento ».

BIGNARDI.

« *Aggiungere al primo comma il seguente:*

« Qualora non trattisi di filari, o piante isolate, intercalati a colture erbacee, ma di coltura pioppicola in pieno campo, il proprietario del terreno può optare tra lo stralcio dell'appezzamento da coltivarsi a pioppeto dal contratto di affitto – con conseguente riduzione del canone globale d'affitto – ovvero la compartecipazione agli utili dell'incremento legnoso di cui al precedente comma ».

BIGNARDI.

Gli onorevoli Fogliazza, Pucci Anselmo, Gomez D'Ayala, propongono di aggiungere al primo comma le parole seguenti: « fermo restando il canone contrattuale ».

Gli onorevoli Pucci Anselmo e Fogliazza propongono inoltre di sostituire nel secondo comma alle parole « di affitto » la parola « contrattuale ».

L'onorevole Bignardi propone ancora di aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: « onde accettare i successivi incrementi legnosi al fine di consentire il riparto degli utili di cui al presente comma ».

L'onorevole Fogliazza propone infine il seguente articolo 1-*bis*:

« Il 30 per cento della quota di spettanza dell'impresa dovrà essere equamente distribuita tra le famiglie dei salariati e braccianti agricoli dipendenti, in sostituzione del mancato reddito derivante dall'allevamento del gelso e del baco da seta ».

Gli emendamenti sono già stati illustrati, in linea di massima, nell'ultima seduta.

Prego adesso il Relatore di esprimere il suo parere in merito.

TRUZZI, *Relatore*. Sono contrario innanzitutto all'emendamento Pucci Anselmo ed altri, perché non è assolutamente possibile estendere una disciplina di questo genere ad altri contratti che non siano di affitto. Il contratto di affitto, infatti, delimita con esattezza l'estensione del fondo, mentre nell'ipotesi della mezzadria il proprietario del fondo può riservarsi determinate zone; in secondo luogo, la natura stessa del contratto di affitto è tale per cui chi affitta non partecipa alla gestione, mentre per gli altri contratti vengono seguiti criteri completamente diversi.

Per tutti questi motivi, non posso non essere contrario all'emendamento.

Del resto, mi risulta che in molte parti, per esempio nel Veneto, sono stati raggiunti, in sede sindacale, accordi addirittura più favorevoli per gli affittuari, rispetto alla legge stessa.

GOMEZ D'AYALA. Le ragioni del mio emendamento sono state già ampiamente esposte nella scorsa seduta ma non posso non richiamare l'attenzione dei colleghi sulla principale di esse, che riguarda la natura del rapporto tra l'affittuario e il locatore.

L'essenza del contratto di affitto è costituita dall'obbligo, per il locatore, di consentire il godimento pieno del fondo e dall'obbligo, per l'affittuario, di corrispondere il canone: invece con l'emendamento proposto dall'onorevole Truzzi questo raporto di scambio scompare.

Ci possono essere pure delle situazioni che riesce difficile risolvere con formulazioni giuridiche; ma, giacché noi inseriamo nel rapporto di affitto un elemento che snatura questo rapporto stesso e lo sposta solo per una parte sul terreno dei rapporti soggettivi, non vedo perché un simile trattamento debba essere riservato solo all'affittuario. Se le cose rimangono così, c'è un motivo in più a favore della tesi esposta dai colleghi Pucci, Valori ed altri nella seduta precedente, secondo la quale il diritto alla partecipazione all'incremento legnoso dovrebbe essere estesa anche ai mezzadri, coloni e compartecipanti.

TRUZZI, *Relatore*. Nella passata seduta abbiamo lungamente discusso e meditato su questo aspetto e proprio per questo sono pervenuto alla nuova formulazione del primo comma dell'articolo 1. Ora, a me pare che il concetto ivi implicito sia ben chiaro, nel senso che la nuova disciplina da me proposta vuole assicurare una specie di risarcimento del danno che l'affittuario patisce a seguito dell'incremento delle pioppicoltura.

GOMEZ D'AYALA. Se dovessimo accedere a questa tesi dovremmo estendere la nostra valutazione a tutti gli altri casi, per accertare se non vi sia esigenza di risarcimento anche

nei rapporti di mezzadria, colonia e compartecipazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Truzzi ha accennato a questo profilo del risarcimento, che in fondo costituirebbe la ragione vera della proposta di legge. Io considero invece il problema sotto il profilo della fissazione di una misura del godimento di queste essenze legnose in cui si concreta il diritto dell'affittuario. Quindi, non rapporto soggettivo, ma determinazione precisa della misura del godimento di queste essenze nel contratto di affitto.

GOMEZ D'AYALA. Allora dovremmo determinare la misura del corrispettivo che spetta al locatore !

PRESIDENTE. Le strade per conseguire il risultato a cui miriamo possono essere diverse.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Non rifarò tutte le considerazioni che sono state svolte dal relatore e dal Presidente, ma mi limiterò a ricordare ai colleghi intervenuti nella discussione che indubbiamente la mutevolezza delle situazioni economiche e tecniche porta anche dei riflessi nella modifica delle consuetudini degli accordi locali. È evidente però che quando questi accordi si estendono oltre certi limiti, sorge per il legislatore la necessità di prenderli in esame al fine di dare un assetto giuridico ad una materia che in sede locale ha già trovato un certo assetto a livello sindacale. Quindi il legislatore deve prendere atto di una realtà che si è modificata.

Sull'emendamento Pucci Anselmo non entro nel merito; desidero solo osservare che ci stiamo occupando dell'affitto di fondi rustici e già abbiamo constatato che, trattandosi di materia nuova, vi sono differenti opinioni, anche se si sostiene un certo sforzo al fine di raggiungere un accordo. Io non credo che in questo momento ci convenga di estendere il nostro esame ad altre forme contrattuali, che potranno invece essere prese in considerazione in altra occasione.

Per questo motivo il Governo si associa al Relatore nel dichiararsi contrario all'emendamento Pucci ed altri. Questo per quanto riguarda, in modo specifico, il problema posto nell'emendamento Pucci ed altri.

DANIELE. Lo scopo del mio emendamento è duplice: limitare la sfera di applicazione della legge (istanza di cui tiene conto anche la nuova formulazione dell'emendamento Truzzi) e istituire un diverso criterio di ripartizione, dell'incremento legnoso. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, già feci presente nella precedente seduta che il 55 per cento appare una misura eccessiva sia se si tien conto degli apporti delle diverse parti contraenti, sia se si tiene conto del danno eventuale che l'affittuario può ricevere dall'incremento della pioppicoltura.

BIGNARDI. Indubbiamente, sembra difficile sceverare ragioni, che peraltro non sono state addotte in maniera precisa, in favore di questa o quella misura di riparto. Ho sentito citare ripetutamente da parte degli onorevoli colleghi di maggioranza e di minoranza accordi sindacali che sarebbero già intervenuti e che fisserebbero determinate misure di riparto, ma, in sostanza, noi non siamo stati informati né di quali siano questi accordi sindacali né di quale sia la misura del riparto previsto in questi stessi accordi. Sarebbe pertanto interessante sapere l'una cosa e l'altra, perché, essendoci messi su una strada – almeno a nostro modo di vedere – del tutto erronea, e legiferando su una materia che dovrebbe essere riservata alla pattuizione sindacale delle parti, avremmo così modo di vedere a quali risultati siamo giunti, e potremmo così trarne argomento per modellare la nostra legislazione, proprio nel senso che indicava poco fa l'onorevole Sottosegretario, quando diceva che, essendoci già un accordo sindacale, sarebbe opportuno consolidare questo accordo, questo punto di contatto raggiunto fra le parti, in una legge.

Desidererei però sapere qual'è questo punto di contatto raggiunto.

MARENGHI. Per quanto è in mia conoscenza, non si tratta di un vero e proprio accordo sindacale: a Piacenza, tanto per citare un esempio, delle importanti Opere Pie hanno stipulato degli accordi, fissanti la misura del 45 per cento per l'affittuario e del 55 per cento per il proprietario; ci sono poi stati anche accordi fra proprietari e privati. Però, ripeto, non credo si sia arrivati ancora a un capitolato.

Esprimendo un mio punto di vista personale, mi dichiaro favorevole a questo articolo 1 che stiamo discutendo, ma fisserei la misura del riparto al 50 per cento.

PREARO. Confermando quanto è stato affermato testé dall'onorevole Marenghi, dirò che anche in provincia di Verona, per esempio, non esiste un vero e proprio capitolato, ancora, però esistono degli accordi fra proprietari e affittuari in merito alla ripartizione dell'incremento legnoso, che va dal 40 al 50 e anche al 60 per cento, a seconda dell'obbligo o meno del taglio e della consegna del legno. Non esiste ancora quindi una percentuale ben

determinata, ma ci si orienta generalmente fra il 40 e il 60 per cento.

BIGNARDI. Gli interventi degli onorevoli colleghi Marenghi e Prearo, in quanto risolvono in senso negativo una mia perplessità, mi inducono ad intervenire di nuovo, con il cortese consenso del Presidente, in questa discussione. Anch'io desidero che una cosa risulti a verbale: noi abbiamo basato questa legge su un'asserzione che non è stata dimostrata, sull'asserzione cioè di uno stato di fatto che andava consolidato legislativamente. Invece, i confusi mormorii sentiti in merito sono la più bella dimostrazione che non c'è uno stato di fatto consolidato, e non si è in grado di citare neppure un accordo sindacale riferentesi alla situazione del riparto dell'incremento legnoso. Se ne deve pertanto trarre la conclusione che qui si intende con la legge forzare una certa situazione che non ha potuto concretizzarsi spontaneamente in pattuizioni per pervenire attraverso questa forzatura a risultati che sindacalmente non sarebbero conseguibili. Questo io desiderò rimanga agli atti.

Inoltre non possiamo non considerare tutte le altre questioni che sono connesse alla misura del riparto. Ho sentito per esempio una dichiarazione molto interessante poc'anzi espressa da un onorevole collega: che cioè tale misura va dal 40 al 60 per cento in taluni accordi individuali a seconda che l'abbattimento faccia carico all'una o all'altra delle parti. Se ne deduce che, se decidiamo di considerare che una certa misura di riparto è la più equa, evidentemente non possiamo non rapportare quest'ultima alla considerazione degli oneri che sono divisi fra le parti, e soprattutto all'abbattimento e alla prima lavorazione degli alberi: se così non facciamo, mi sembra che il concetto di « non inferiore a » sia assolutamente imperfetto.

PRESIDENTE. Sono del parere che si possa tener conto delle istanze formulate nel corso di questa discussione emendando l'emendamento Truzzi introducendo la dizione: « una quota non inferiore al 50 per cento ».

GOMEZ D'AYALA. Gli argomenti addotti mi convincono sempre più della opportunità di fissare la misura al 60 per cento e di respingere la proposta, formulata dal Presidente, tendente a inserire un criterio generale di ripartizione « non inferiore al 50 per cento ». Io sono convinto che, trattandosi di rapporto di affitto, l'affittuario deve provvedere a tutte le opere di coltivazione.

TRUZZI, *Relatore*. Aderisco alla proposta del Presidente perché essa viene incontro all'inconveniente denunciato dai colleghi circa l'imprevedibilità di alcune forme di abbattimento fatte a spese dell'una o dell'altra parte. La proposta del Presidente assicura un minimo sotto il quale non si può andare, garantisce l'equità della proporzione e lascia impregiudicati eventuali accordi diversi stipulati in base a diversi apporti.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Desidero innanzitutto precisare all'onorevole Bignardi che quando parlavo di accordi locali non mi riferivo ad accordi sindacali; e che, nel ricordare le situazioni di fatto, non intendevo fare alcun riferimento alle percentuali di riparto del prodotto.

Fatta questa premessa, mi pare che la proposta del Presidente possa essere accolta, anche perché è indubbiamente difficile stabilire quale debba essere la quota di riparto. L'onorevole Daniele ha fatto nella passata seduta una dissertazione di carattere tecnico ed economico, ma qui il legislatore, stabilendo che la quota di riparto non può essere inferiore ad una certa misura, vuol mettere entrambe le parti in una situazione che stabilisce accordi naturali, dai quali nessuna delle parti si può esimere. Indubbiamente l'affittuario, investendo dei capitali nel fondo, acquistando concimi e piante, dà un apporto all'accrescimento del pioppo, mentre il proprietario dà il suo apporto con la terra di cui è proprietario.

Rispetto a questa situazione, il legislatore stabilisce il riparto in una misura non inferiore al 50 per cento; se poi le parti raggiungono accordi aggiuntivi, che presuppongono apporti diversi, esse avranno come punto di riferimento questo riparto del 50 per cento, che la legge stabilisce, ed ognuna delle due parti potrà verificare se le converrà la misura compensativa o meno.

In questo modo l'emendamento del Presidente serve a tener conto di tutte le giuste osservazioni che sono emerse nel corso della discussione. Perciò il Governo è favorevole all'emendamento Truzzi emendato nel senso proposto dal Presidente Germani.

DANIELE. Considerata la modifica che si vuole introdurre all'emendamento Truzzi, ritiro il mio emendamento.

BIGNARDI. Per le stesse considerazioni esposte dal collega Daniele, non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Resta tuttora da chiarire l'emendamento Cacciatore-Gomez D'Ayala che

vuole aggiungere al primo comma le parole: « fermo restando il canone contrattuale ».

TRUZZI, *Relatore*. Si tratta a mio avviso di un emendamento pleonastico, perché la legge tutta intera tende a porre rimedio dell'inconveniente. Del resto, sono del parere che non si debba entrare nella materia contrattuale, perché avremo occasione di discuterla fra poco, esaminando le proposte di legge per l'equo canone.

GOMEZ D'AYALA. Dobbiamo prima stabilire se l'emendamento è pleonastico o se non vi siano invece delle ragioni non dette per essere contrari ad esso.

Se è pleonastico, mi pare che non ci si rimetta nulla ad aggiungere qualcosa che non incide sulla sostanza della legge, ma che può anzi evitare il sorgere di un numero notevole di controversie.

Se poi vi sono delle ragioni per essere contrari, allora è un altro conto; e non si capisce la reticenza del Relatore.

Io sono convinto che, nel momento in cui entrerà in applicazione la legge, il locatore dirà che l'economia contrattuale è stata modificata, perché è intervenuto un fatto nuovo, e ricorrerà alla sezione agraria specializzata per chiedere la revisione del canone. Dopo di che con una opportuna revisione del canone potrà accadere ciò che già si è lamentato per tanti rapporti dei quali abbiamo avuto occasione di occuparci anche nelle passate legislature: e cioè che mentre noi da una parte cerchiamo di garantire il rispetto della legge, dall'altra le sezioni specializzate liquidano i principî da noi sanciti.

TRUZZI, *Relatore*. Mi rimetto allora alla Commissione, perché non si creda in alcun modo che io sono contrario alla sostanza dell'emendamento Cacciatore-Gomez D'Ayala.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Si tratta qui di un riferimento alla legge che regola l'equo canone. Noi abbiamo all'ordine del giorno della Commissione due proposte di legge che si riferiscono alla modifica della disciplina dell'equo canone. Mi pare che sarebbe opportuno, discutendo queste proposte, tener conto di eventuali e possibili connessioni fra questa legge che stiamo elaborando e quelle proposte stesse.

GOMEZ D'AYALA. La proposta che noi introduciamo riguarda direttamente l'affittuario. È chiaro che potremmo tener conto anche di queste situazioni e trovare formule e soluzioni particolari ma, riguardo ai contratti in corso, che cosa accadrà? Risorge la preoccupazione che questa forma avrebbe applicazione solo per i contratti in corso. Noi dobbiamo compenetrarci della situazione del magistrato chiamato a decidere su una questione del genere.

BIGNARDI. Il magistrato può essere tranquillizzato dai lavori preparatori, dai quali risulta che non si è inteso modificare la misura del canone con le norme di questa legge. D'altra parte non è accettabile la formula proposta dal collega Gomez D'Ayala, perché praticamente essa blocca il canone anche in presenza di altre sopravvenienze. Perciò insisto sul mio concetto: a me pare che qualora risulti chiaro dai lavori preparatori che l'orientamento della Commissione è che queste nuove norme di riparto non debbono avere influenza o rilevanza ai fini di eventuali modifiche del canone di affitto, non vi debba essere più motivo di preoccupazione.

GOMEZ D'AYALA. Se il magistrato fosse chiamato a decidere sulla base dei lavori preparatori, io riterrei senz'altro giusta la posizione del collega Bignardi; però, siccome il magistrato non decide sulla base dei lavori preparatori, bensì sul testo della legge (e spesso considera i primi, purtroppo, come l'ultimo elemento di valutazione), insisto nel mio emendamento.

Aggiungerò che non ritengo che la formula « fermo restando il canone contrattuale » blocchi il canone stesso, e questo mi sembra evidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pucci Anselmo, Valori ed altri.

(*Non è approvato*).

Poiché i deputati Daniele e Bignardi si ritengono sodisfatti della modifica da me proposta, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Truzzi al primo comma con la modifica da me proposta ed accettata dal Relatore e dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Bignardi al primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Fogliazza, Pucci Anselmo, Gomez D'Ayala.

(*È approvato*).

Faccio presente che al secondo comma dell'articolo 1 risultano presentati, oltre agli emendamenti Pucci Anselmo, Bignardi, Fo-

gliazza, già letti nella seduta precedente, anche un emendamento Truzzi tendente a sostituire sia il secondo comma dell'articolo 1, sia l'articolo 2.

Do quindi lettura innanzitutto dell'articolo 2 della proposta di legge.

ART. 2.

In caso di nuovi impianti o di reimpianti, l'affittuario partecipa nella stessa misura del 55 per cento tanto alle spese di impianto quanto ai profitti conseguenti all'incremento legnoso.

Do lettura, quindi, dell'emendamento sostitutivo Truzzi all'articolo 2:

« All'inizio del contratto o alla data di entrata in vigore della presente legge, e alla cessazione del rapporto di affitto, le parti redigeranno lo stato di consistenza delle colture arboree di cui all'articolo 1.

Ove, nel corso del rapporto, il numero degli impianti arborei, per qualsiasi causa, sia modificato in più o in meno, ciascuna parte può chiedere la variazione dello stato di consistenza ».

PUCCI ANSELMO. A seguito delle modifiche apportate al primo comma dell'articolo 1 faccio considerare l'improponibilità del mio emendamento al secondo comma.

BIGNARDI. A seguito delle modifiche apportate al primo comma dell'articolo 1, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Fogliazza.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Truzzi.

(*È approvato*).

Do quindi lettura dell'articolo 1 nel suo complesso.

ART. 1.

A partire dall'annata agraria successiva alla pubblicazione della presente legge, l'affittuario dei fondi rustici, salvo norme, clausole o consuetudini a lui più favorevoli, ha diritto ad una quota non inferiore al 50 per cento del valore dell'incremento delle colture legnose destinate ad utilizzazione industriale di piante di alto fusto, a rapido sviluppo, esistenti sul fondo, escluse le piante da frutto.

Il suddetto valore viene liquidato alla cessazione del contratto o al momento della utilizzazione delle piante, quando a questa si proceda durante il corso dell'affitto.

Per i contratti in corso, resta fermo il canone d'affitto vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura dell'articolo 2 nel suo complesso.

ART. 2.

All'inizio e alla cessazione del contratto di affitto o alla data di entrata in vigore della presente legge, le parti redigeranno lo stato di consistenza delle colture arboree di cui all'articolo 1.

Ove, nel corso del contratto, il numero delle piante sia modificato, per qualsiasi causa, in più o in meno, ciascuna parte può chiedere la variazione dello stato di consistenza.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3; ne do lettura:

ART. 3.

La presente legge si applica, con effetto dall'annata agraria immediatamente successiva alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, così ai contratti di affitto di fondo rustico in corso come a quelli stipulati in data posteriore, ad eccezione dei contratti aventi ad oggetto terreni destinati ad uso pascolativo o a silvicoltura nonché di quelli in cui la locazione del suolo sia disgiunta da quella del soprasuolo sempreché ciò sia conforme agli usi localmente praticati e non sia convenuto in frode alla presente legge.

All'articolo 3, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, è stato presentato un emendamento degli onorevoli Cacciatore e Gomez D'Ayala, soppressivo delle parole da « nonché » alla fine, letto e discusso nella scorsa seduta.

È stato presentato, poi, il seguente emendamento sostitutivo Truzzi.

ART. 3.

La presente legge non si applica ai contratti aventi ad oggetto terreni destinati alla silvicoltura, ed ai contratti nei quali la loca-

zione del suolo sia disgiunta da quella del soprassuolo, sempreché ciò sia conforme agli usi localmente praticati.

Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore-Gomez D'Ayala.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Truzzi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

È nullo di diritto qualunque patto che sia in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Do lettura dell'emendamento sostitutivo proposto dal Relatore Truzzi all'articolo 4:

«Salvo quanto previsto dall'articolo 1, è nullo di diritto qualunque patto in contrasto con le disposizioni della presente legge».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

BONOMI ed altri: « Norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso delle piante di alto fusto nell'affitto di fondi rustici » (2465):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aicardi, Aimi, Avolio, Bignardi, Bolla, Casati, Cattani, Compagnoni, Daniele, Del Giudice, De Vita Francesco, Fogliazza, Franzo Renzo, Gerbino, Germani, Gomez D'Ayala, Gorrieri Ermanno, Grifone, Magno Michele, Marenghi, Maxia, Monte, Prearo, Sangalli, Schiavone, Sodano, Truzzi, Valori, Vetrone e Zanibelli.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI